



COPIA

## ORDINANZA SINDACALE

N. **10** del 21.05.2018

<b>OGGETTO:</b>	<b>CAMPAGNA ANTINCENDIO BOSCHIVO PER IL 2018 .</b>
-----------------	--

**Il sottoscritto, Arch. Dino CASTROVINCI, nella sua qualità di Sindaco pro tempore: e autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art. 15 della L.n° 225/1992 e s.m.ed i.**

### **Premesso**

- Che la campagna estiva antincendi boschivi del 2017 ha fatto registrare un rilevante aumento sia del numero degli incendi sia dell'estensione delle superfici bruciate, con ingenti danni all'ambiente, alle infrastrutture e alle aziende agricole;
- A tale riguardo si è ritenuto che una delle cause principali della propagazione dei roghi sia da individuare nei cambiamenti climatici in atto, che hanno determinato significativi deficit pluviometrici e il progressivo innalzamento delle temperature;
- Che nell'ambito delle iniziative volte a prevenire il fenomeno degli incendi, particolare rilevanza assuma l'adozione da parte dei Sindaci, in qualità di (*autorità territoriali*) di protezione civile, secondo la definizione attribuita dal Codice della protezione civile (recentemente entrato in vigore con l'emanazione del decreto legislativo 1/2018) di apposite ordinanze finalizzate a :
  - Obbligare i proprietari dei fondi incolti ad attuare interventi di pulizia dei terreni, specie di quelli adiacenti le reti viarie di trasporto;
  - Vietare l'accensione dei fuochi o braci per eliminare residui vegetali durante il periodo di massimo rischio incendi individuato dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina nell'arco temporale compreso tra l' **1 giugno e il 30 settembre 2018.**

### **Visti:**

- la nota prot. n. 0052620 del 18.05.2018 della Prefettura di Messina - Area V - Protezione Civile, pervenuta agli atti dell'Ente in data 21.05.2018 prot. 3113/755UTC, al fine di garantire uniformità di contenuto alle ordinanze sindacali, ha fornito linee di indirizzo per l'adozione dei relativi provvedimenti;

- D.Lgs 1/2018 pubblicato sulla GU n° 17 del 22.01.2018;
- La normativa vigente;

## **ORDINA**

1. Ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti, di provvedere alla costante pulizia dei terreni, specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto, che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
2. È fatto assoluto divieto di accendere fuochi dall'**1 giugno al 30 settembre**
3. Dall'**1 maggio al 31 maggio e dall' 1 ottobre al 31 ottobre**, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
  - La combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da cene cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
  - Dall'accensione alla fase di spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
  - Possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliera non superiore a 3 metri cubi(vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
  - È comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da sud est (scirocco).

## **DIVIETI**

Nelle aree percorse dal fuoco

- Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n. 353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:
  1. Per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
  2. Per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
  3. Per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.  
I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni di divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge 353/2000.

## **SANZIONI PER I TRASGRESSORI AI DIVIETI**

1. Nel caso di trasgressione al divieto di pascoli su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a € 31,00 e non superiore a € 62,00;
2. Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a € 207,00 e non superiore a € 413,00;
3. La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20 comma 1 lett.c) della legge n° 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di € 15.493,00 ad un massimo di € 51.645,00).

Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

### **CONDANNE PENALI**

Si applicano agli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p. che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

### **ESECUZIONE DEI LAVORI IN DANNO**

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

### **RICORDA**

- Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

- Comando Prov.le Vigili del Fuoco (Tel. 115)
- Corpo Forestale (Tel. 1515)
- Sala Operativa Regionale Protezione Civile (SORIS) 800458787
- Ufficio Comunale di Protezione Civile (Tel 0941/797007/797279)
- Polizia Municipale (Tel. 0941/797007 -797279)
- Carabinieri ( Tel 0941 – 797077 - Tel. 112)
- Polizia di Stato (Tel. 113)

### **DISPONE**

- che la presente Ordinanza abbia effetto immediato sarà pubblicata all'albo pretorio online di questo affissa su tutto il territorio comunale e inserita nel sito ufficiale del Comune ([www.comune.sanmarcodalunzio.me.it](http://www.comune.sanmarcodalunzio.me.it))

- Che la presente ordinanza venga trasmessa al Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Servizio di Messina, al Corpo della Polizia Municipale alla Stazione dei Carabinieri di San Marco d'Alunzio, all' Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, al Distaccamento del Corpo Forestale di Militello Rosmarino.

- Che a ciascuno per le rispettive competenze, siano incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori;

Al corpo della Polizia Municipale è demandato di vigilare e controllare che i proprietari e i conduttori dei terreni confinanti con le strade rispettino le disposizioni impartite nella presente ordinanza;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, osservare e fare osservare la presente ordinanza.

**IL SINDACO**

**F.to Arch. Dino Castrovinci**

## PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal  
al ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, al n. del registro  
pubblicazioni.

Data

**IL Messo Comunale  
F.to Notaro Nerino**

### **ESECUTIVITA'**

Si da atto che la presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva il 21.05.2018